

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 359  
a iniziativa dei Consiglieri Volpini, Giancarli, Leonardi

Incentivi per la rilocalizzazione di immobili situati in aree a rischio idrogeologico e idraulico

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale è finalizzata a ridurre il rischio idrogeologico e idraulico sul territorio marchigiano attraverso incentivi per la rilocalizzazione di immobili destinati ad attività produttive e ad abitazioni private.

Una parte rilevante del territorio regionale, infatti, come quello nazionale, è caratterizzata da un consistente rischio idrogeologico e idraulico. Lo confermano alcune esperienze più recenti, che hanno causato gravissimi danni alle persone e al patrimonio pubblico e privato.

Al riguardo l'articolo 67, comma 6, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) ha disposto che, nei piani stralcio di distretto per l'assetto idrogeologico (PAI), sono individuati "le infrastrutture e i manufatti che determinano il rischio idrogeologico". Ha affidato, inoltre, alle regioni il compito di stabilire "le misure di incentivazione a cui i soggetti proprietari possono accedere, al fine di adeguare le infrastrutture e di rilocalizzare fuori dall'area a rischio le attività produttive e le abitazioni private". Ha previsto poi che, a tale fine, le stesse regioni, acquisito il parere degli enti locali interessati, "predispongono, con criteri di priorità connessi al livello di rischio, un piano per l'adeguamento delle infrastrutture, determinandone altresì un congruo termine, e per la concessione di incentivi finanziari per la rilocalizzazione delle attività produttive e delle abitazioni private realizzate in conformità alla normativa urbanistica edilizia o condonate". Rispetto agli incentivi finanziari ha fissato, come limite, la quota dei fondi introitati ai sensi dell'articolo 86, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59) cioè i proventi dei canoni ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico ed ha stabilito che "il terreno di risulta viene acquisito al patrimonio indisponibile dei comuni". Ha disposto infine che, ove i soggetti interessati non si avvalgano della facoltà di usufruire di tali incentivazioni, "decadono da eventuali benefici connessi ai danni derivanti agli insediamenti di loro proprietà in conseguenza del verificarsi di calamità naturali".

Gli incentivi alla rilocalizzazione sono individuati, quindi, dalla normativa statale come una delle misure di riduzione del rischio idrogeologico per le aree edificate. Proprio la politica di riduzione del rischio deve prevalere, infatti, rispetto a quella dei contributi alla riparazione dei danni, anche in considerazione del fatto che i fenomeni derivanti dal dissesto si verificano periodicamente.

In merito il Consiglio-Assemblea legislativa regionale, nell'articolo 18 delle norme di attuazione relative al Piano stralcio di bacino per l'assetto idrogeologico dei bacini di rilievo regionale, approvato con deliberazione n. 116 del 21 gennaio 2004, ha demandato all'Autorità di bacino il compito di individuare, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del medesimo Piano, "anche su indicazione degli Enti locali, le infrastrutture e i fabbricati realizzati in conformità alla normativa urbanistica o condonati che, per le particolari condizioni di rischio dovute alle specifiche caratteristiche di esposizione o vulnerabilità, non risultino efficacemente difendibili e per i quali devono prendersi le misure di incentivo alla delocalizzazione" con le modalità previste dalla normativa statale vigente.

L'articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 2017, n. 35 (Modifica alla legge regionale 25 maggio 1999, n. 13 "Disciplina regionale della difesa del suolo") ha introdotto nella stessa legge regionale n.

13/1999 una disposizione che prevede indennità per i proprietari di aree interessate da periodica espansione delle acque e sulle quali è costituita una servitù di allagamento.

Considerata la limitatezza delle risorse disponibili, gli incentivi finanziari non hanno risolto il problema. La concessione di indennità per le servitù di allagamento, poi, ha costituito una risposta solo per le aree non edificate.

La presente proposta di legge prevede pertanto nuove misure di incentivazione che non comportano oneri finanziari aggiuntivi a carico della Regione.

La medesima proposta è composta da sette articoli. L'articolo 1, in particolare, definisce la finalità della legge.

L'articolo 2 individua gli immobili che sono oggetto degli incentivi alla rilocalizzazione. L'articolo 3 disciplina gli stessi incentivi. L'articolo 4 prevede la predisposizione e l'approvazione, da parte del Comune, del piano di rilocalizzazione degli immobili. L'articolo 5 definisce la destinazione degli immobili rilocalizzati e delle relative aree. L'articolo 6 contiene la clausola valutativa. L'articolo 7, infine, prevede l'assenza di oneri a carico della Regione.